



RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DESTINAZIONE DEL TFR INFORMATIVA GENERALE (art. 8, comma 8, del D.Lgs. n. 252/2005)

In applicazione dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 5.12.2005 n. 252 e art. 3, comma 6 della Legge Finanziaria 2007, a decorrere **dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007** (per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007, il semestre decorre dalla data di assunzione e termina 6 mesi dopo), **informiamo che ogni lavoratore dovrà decidere la destinazione del suo TFR maturando in maniera esplicita o tacita.**

Rammentiamo che invece il TFR maturato sino alla data di esercizio di tale opzione resta comunque accantonato presso la nostra Azienda e sarà rivalutato, in corso di rapporto, e liquidato, alla cessazione del rapporto o anticipato nel corso dello stesso con le consuete modalità.

In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria è necessario distinguere tra:

1. LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AD UN ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL 29.04.1993

1.1 MODALITA' ESPLICITA

Il lavoratore, attraverso una dichiarazione scritta indirizzata alla nostra Azienda, deve indicare:

- **se conferire l'intero TFR maturando ad una forma di previdenza complementare, con l'indicazione del Fondo prescelto;**
- **ovvero se mantenere l'intero TFR maturando presso l'Azienda (la quale, qualora abbia 49 o più dipendenti, dovrà versarlo all'INPS).**

1.2 MODALITA' TACITA (SILENZIO-ASSENZO)

Nel caso in cui, **entro il 30 giugno 2007** (per chi è in servizio al 1° gennaio 2007 o entro 6 mesi dall'assunzione avvenuta successivamente a tale data) **il lavoratore non esprima alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, a decorrere dal 1° luglio 2007 l'Azienda trasferirà automaticamente il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio e pertanto il Fondo Fonte (www.fondofonte.it)**

2. LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AD UN ISTITUTO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN DATA ANTECEDENTE AL 29.04.1993

Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente punto 1.

Tuttavia tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, **possono destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando.**

2.1 MODALITA' ESPLICITA

I lavoratori possono:

- **Se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007**, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata alla nostra Azienda (modalità esplicita), di contribuire al Fondo con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso l'Azienda la quota residua di TFR (in tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 49 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro all'INPS);

- **Se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007**, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata alla nostra Azienda (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di T.F.R. maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

2.2 MODALITA' TACITA (SILENZIO-ASSENZO)

Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all'adesione e **l'Azienda trasferirà automaticamente il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio e pertanto al Fondo Fonte.**

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

- **Consentirà di accedere alle anticipazioni**, nei limiti disposti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie del Fondo;

- **Determinerà l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta**, senza ulteriori obblighi contributivi a carico del lavoratore e dell'azienda;

- **Non potrà essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR presso l'Azienda potrà in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.**

Lo studio rimane a disposizione.

Cordiali saluti.

InterProfessionale